

# Confermato il calendario delle festività 2012



*Il Governo non ha dato attuazione all'art. 24 del decreto di ferragosto 2011; conseguentemente per l'anno 2012 rimane confermato l'ordinario calendario delle festività nazionali e religiose*

L'articolo 24 del Decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (legge 14 settembre 2011, n. 148), ha stabilito che a decorrere dall'anno 2012 con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 30 novembre dell'anno precedente (la prima scadenza del 30 novembre 2011, per il calendario 2012, è trascorsa senza alcun intervento normativo), si devono fissare annualmente le date in cui ricorrono le festività introdotte con legge dello Stato non conseguenti ad accordi con la Santa Sede (festività così dette concordatarie), nonché le celebrazioni nazionali e le festività dei Santi Patroni, ad esclusione del 25 aprile, del 1° maggio e del 2 giugno (si veda l'apposito spazio), in modo tale che, sulla base della più diffusa prassi europea, le stesse cadano il venerdì precedente ovvero il lunedì seguente la prima domenica immediatamente successiva ovvero coincidano con tale domenica.

## **Costo del lavoro**

L'applicazione di detta disposizione, la cui finalità sarebbe stata quella di non sottrarre ore di lavoro al sistema produttivo, avrebbe comunque comportato problematiche riguardanti il sistema retributivo dei lavoratori dipendenti influenzando anche sui costi del lavoro, in particolare:

- le festività che sarebbero state spostate al venerdì e/o il lunedì avrebbero comportato in via generale (dipendenti retribuiti mensilmente) l'erogazione dello stipendio mensile senza aggravio di costi aggiuntivi;
- le festività che sarebbero state spostate alla domenica avrebbero determinato invece l'erogazione di una giornata di retribuzione aggiuntiva.

## **Mancata attuazione**

Come sopra accennato, alla data odierna, il provvedimento previsto dall'articolo 24 Decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (legge 14 settembre 2011, n. 148) non è stato emanato (il termine del 30 novembre 2011 non rappresenta un termine perentorio, in ogni caso si ritiene che per il 2012 non interverrà l'attuazione della norma sopra citata), conseguentemente, per l'anno 2012, anche le ricorrenze festive non concordatarie e diverse da quelle nazionali del 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno non subiranno alcuno spostamento.

In ogni caso, basta dare un'occhiata alla tabella delle festività 2012, riportata di seguito, per capire che il provvedimento in questione sarebbe comunque stato praticamente ininfluenza: la festività

successiva alla Pasqua è già di lunedì, per quanto riguarda il 26 dicembre, (festività di santo Stefano) sembra poco credibile un suo spostamento, rimarrebbero (localmente) alcune festività del Santo patrono.

*L'Anci precisa che in assenza del decreto attuativo la ricorrenza del Santo Patrono è da considerarsi festività*

## **Comunicato Ancì**

A tale proposito si segnala anche comunicato dall'Anci (l'Associazione nazionale dei comuni italiani) l'11 gennaio 2012 in materia.

Detta associazione precisa che in assenza del decreto attuativo della norma in esame, la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio è considerata giorno festivo.

## **Ulteriori precisazioni**

Va altresì ricordato che nel 2012 non trova più applicazione la ricorrenza festiva del 17 marzo istituita per il solo anno 2011 per il festeggiamento del 150° anniversario dell'Unità d'Italia (1861 - 2011).

Ne consegue che ritorna alla normalità la disciplina che regola il diritto alla retribuzione (salvo diversa precisazione/destinazione contrattuale) per la festività del 4 novembre (spostata sempre alla prima domenica del mese).

**Legge 27 maggio 1949, n. 260 (Disposizioni in materia di ricorrenze festive)**  
**Articolo 2 (Elenco giorni considerati ancora festivi)**

<b>Elenco giorni festivi</b>	<b>Tipo di festività</b>	<b>Giorno della settimana in cui cade la festività nel 2012</b>
Tutte le domeniche	Concordatarie	Domenica
Il primo giorno dell'anno	Concordataria	Domenica
Il giorno dell'Epifania (6/1)	Concordataria	Venerdì
Il 25 aprile: anniversario della liberazione	Festa nazionale	Mercoledì
Il giorno di lunedì dopo Pasqua (*)	Non concordataria	Lunedì
Il primo maggio: festa del lavoro	Festa nazionale	Martedì
2 giugno festa della Repubblica	Festa Nazionale	Sabato
Il giorno dell'Assunzione della B.V. Maria (15/8)	Concordataria	Mercoledì
Il giorno di Ognissanti (1°/11)	Concordataria	Giovedì
Il giorno della festa dell'Immacolata Concezione (8/12)	Concordataria	Sabato
Il giorno di Natale (25/12)	Concordatario	Martedì
Il giorno 26 dicembre (*)	Non concordatario	Mercoledì
Festa del Santo Patrono (*)	Non concordatario (**)	Variabile sul territorio

(\*) Spostabile, ai sensi dell'art. 24 del DI n. 138/2011 (legge n. 148/2011), previa emanazione di apposito Dpcm entro il 30/11 dell'anno precedente, al venerdì precedente ovvero il lunedì seguente la prima domenica immediatamente successiva ovvero in tale domenica.

(\*\*) Fatta eccezione per i SS. Pietro e Paolo per il Comune di Roma che rientra tra le festività concordatarie.

**N.B.** La ricorrenza della festività nazionale del 4 novembre è stata spostata sempre alla prima domenica di novembre (art. 1, legge n. 54/1977).

Si ricorda, altresì, che hanno cessato di essere festività nazionali (art. 1, legge n. 54/1977): S. Giuseppe; Ascensione; Corpus Domini; SS. Apostoli Pietro e Paolo.